



COMUNE DI CASTELTERMINI
- PROVINCIA DI AGRIGENTO-

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E LORO DIFFUSIONE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 16-10-2014

Articolo 1.

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva via web camera Comunale effettuato direttamente dall'Ente, tramite gestore o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Casteltermini.

La funzione della diffusione via internet in tempo reale o Streaming video è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Non potranno in alcun modo essere associati alle riprese messaggi pubblicitari, materiali di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

E' prevista la possibilità di esporre il logo/marchio del soggetto gestore del servizio solo nell'ipotesi di affidamento all'esterno da parte dell'Ente a titolo gratuito e/o come condizione migliorativa a fronte di un corrispettivo.

Articolo 2

PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire e normare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione

Articolo 3

REGISTRAZIONE



Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri Soggetti autorizzati alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco, gli Assessori e gli altri soggetti, regolarmente ammessi, che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale, al Presidente, al Sindaco, agli Amministratori e alle Autorità che dovessero essere presenti in determinate circostanze, su invito.

Articolo 4

INFORMAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese, è tenuto ad invitare i Consiglieri, il Sindaco gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Articolo 5



RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

Il Comune di Casteltermini può effettuare direttamente o mediante soggetti preventivamente autorizzati le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

A tal fine il Presidente del Consiglio, ad inizio di seduta, comunica che i lavori del Consiglio sono video ripresi a norma del presente Regolamento.

Articolo 6

MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE RESPONSABILITÀ

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, del Sindaco, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 7

PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

Le pubblicazioni delle riprese in diretta streaming via web camera secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Casteltermini.

Le registrazioni delle sedute (streaming on demand) resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 gg. a far data da ciascuna seduta consiliare.

Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimangono le Delibere.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono



conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Articolo 8

RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive, titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

Articolo 9 Autorizzazioni

Nel caso in cui venga consentita la ripresa delle sedute consiliari a soggetti terzi esterni all'Ente, per motivi di informazione e/o di cronaca, come indicati nel precedente articolo 8, gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio, almeno 48 ore prima della seduta consiliare, indicando:

- nominativo dell'addetto alle riprese;
- modalità di ripresa;
- finalità perseguita;
- mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, ecc...)

Le eventuali interviste non potranno essere concesse durante lo svolgimento dei lavori consiliari, onde evitare intralcio a questi ultimi.

Il soggetto esterno autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio o altra attività ai fini di lucro.

E' fatto obbligo anche ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Detti soggetti rispondono di eventuali violazioni sia in sede civile che in sede penale.


Articolo 10

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espreso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti, il Sindaco e/o suo delegato – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse, purché non siano di intralcio ai mezzi tecnici necessari per il regolare espletamento delle sedute consiliari e delle registrazioni effettuate direttamente dal Comune.



Articolo 11

MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

Le riprese audio video, effettuate direttamente dal comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune , dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line", che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate ai precedenti articoli.

Articolo 12.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle deliberazioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Articolo 13

TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n°196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giuridici" vale a dire quelli che sono

idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Articolo 14

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Casteltermini è individuato come titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Art. 15

RESPONSABILITA'

Ciascun Consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

Art 16

Adunanze segrete e adunanze aperte

Per le adunanze del Consiglio che si tengono in forma segreta è fatto divieto di effettuare le riprese audio- video disciplinate dal presente regolamento

Per le sedute aperte che si dovessero svolgere in luoghi diversi dalla Sala Consiliare le riprese in streaming potranno essere effettuate compatibilmente con i mezzi tecnici di cui dispone l'ente o il gestore del servizio in caso di affidamento esterno.

Art. 17

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione ^{o.c.} albo pretorio on line per il periodo stabilito nel vigente Statuto Comunale